



Via Appia Nuova, 281 – int. 1
00183 - Roma (RM)
amus-aeronautica@pec.it

**ALLA DIREZIONE GENERALE DELLA PREVIDENZA MILITARE E DELLA LEVA
ROMA**

pec: previmil@postacert.difesa.it

Prot. N. 901/2025

OGGETTO: Esenzione IRPEF per le Vittime del Dovero – Richiesta di urgente intervento nei confronti dell'INPS.

e, per conoscenza,

STATO MAGGIORE DIFESA – Ufficio Relazioni Sindacali

ROMA

pec: stamadifesa@postacert.difesa.it

^^^^^^^^^^^^^^^^

1. L'art. 1, comma 211, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, ha esteso alle Vittime del Dovero e ai loro familiari superstiti i benefici fiscali previsti dall'art. 2, commi 5 e 6, della legge n. 407/1998 e dall'art. 3, comma 2, della legge n. 206/2004, sancendo l'esenzione dall'imposta sui redditi su tutti i trattamenti pensionistici loro spettanti. A seguito dell'entrata in vigore della norma, l'INPS ha tuttavia emanato circolari interpretative di carattere restrittivo, limitando l'agevolazione alle sole pensioni privilegiate direttamente connesse all'evento lesivo.
2. La Suprema Corte di Cassazione è intervenuta in modo chiaro e definitivo sulla materia, affermando la natura soggettiva del beneficio fiscale e l'estensione dell'esenzione IRPEF a tutte le pensioni percepite dalle Vittime del Dovero o equiparati e dai loro familiari superstiti, indipendentemente dal grado di invalidità riconosciuto e senza alcun necessario collegamento tra il trattamento pensionistico e l'evento che ha originato lo status. Con ordinanza n. 5038/2025, la Corte ha ribadito che il diritto all'esenzione sorge ex lege dal momento in cui maturano i presupposti, poiché il provvedimento amministrativo ha natura meramente ricognitiva. Nella stessa occasione, la Suprema Corte ha respinto i ricorsi dell'INPS e dell'Agenzia delle Entrate, condannando entrambe le Amministrazioni al pagamento delle spese processuali. Nondimeno, questa APCSM ha rilevato che varie sedi territoriali dell'INPS continuano ad applicare le precedenti circolari restrittive, rigettando istanze presentate da personale avente pieno diritto all'esenzione. Tale prassi, oltre a violare diritti oggi consolidati per legge e giurisprudenza, alimenta contenziosi sistematici e determina un potenziale danno erariale per le ripetute condanne alle spese giudiziarie.



**Via Appia Nuova, 281 – int. 1
00183 - Roma (RM)
amus-aeronautica@pec.it**

3. Alla luce del granitico e non controverso quadro normativo e giurisprudenziale sopra delineato, e considerate le competenze di codesta Direzione Generale, la scrivente APCSM richiede l'adozione di una determinazione ufficiale che orienti l'INPS verso i principi sanciti dalla legge e dalla Suprema Corte, garantendo la corretta applicazione dell'esenzione IRPEF su tutti i trattamenti pensionistici spettanti alle Vittime del Dovere e ai loro familiari superstiti. Ciò non solo a tutela dei diritti degli aventi titolo, ma anche nell'interesse dell'Amministrazione, al fine di evitare ulteriore contenzioso e conseguenti responsabilità erariali.

Roma, 26 novembre 2025

**AMUS - Aeronautica
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Guido BOTTACCHIARI**